

(N. 36)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Inquadramento nella qualifica di segretario generale di 2^a classe dei segretari comunali che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per la promozione alla soppressa qualifica di segretario capo di 1^a classe

ONOREVOLI SENATORI. — Il seguente disegno di legge intende sanare, eliminandola, un'ingiustizia operata ai danni di un considerevole numero di segretari comunali.

Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernente il nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ha previsto, all'articolo 23, che i segretari comunali in servizio con la qualifica — ora soppressa — di segretario capo di prima classe, alla data della entrata in vigore della norma, conseguissero la nomina a segretario generale di seconda classe.

I segretari capi di prima classe che hanno beneficiato di tali norme sono stati 850, ma il testo integrale dello schema del decreto n. 749 del 1972, concordato con le organizzazioni sindacali, prevedeva, altresì, che « i vincitori comunque rinunciatarî, nonchè gli idonei ai concorsi già espletati, ove non partecipassero a successivi concorsi per la nomina a segretario generale di seconda classe, avessero diritto ad essere inseriti nelle relative graduatorie dei concorsi

medesimi, in base alla votazione a suo tempo conseguita negli esami a posti di segretario capo di prima classe, ovviamente maggiorata del punteggio per titoli successivamente acquisiti sino alla data dell'indizione del bando ».

Lo stralcio di questa norma in sede di approvazione definitiva del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972 ha aggravato la situazione, tanto che l'esame attuale dà le seguenti risultanze.

I concorsi indetti con decreti ministeriali 3 agosto 1964, 13 gennaio 1969 e 27 luglio 1974 ebbero le rispettive graduatorie approvate il 24 giugno 1966, l'8 marzo 1971 ed il 1° giugno 1976 e da queste, tenendo presente che circa 75 della prima graduatoria e 25 della seconda sono risultati vincitori di concorsi successivi, si rileva che, attualmente, assommano a circa 380 i segretari comunali dichiarati idonei, ai quali non è stata conferita la promozione, vuoi a causa dello scorrimento molto lento delle graduatorie durante l'anno di validità, vuoi, anche, per la

mancanza di una norma che ne consentisse l'assorbimento ad esaurimento, vuoi, inoltre, a causa delle interruzioni per lo scorrimento della graduatoria disposte dal Ministero per motivi di interesse pubblico.

Il presente disegno di legge, se pure modestissimo, riflette un'esigenza di praticità (essendo superfluo riaccertare il grado di preparazione già precedentemente risultato positivo, come per gli 850 ex segretari capi di prima classe promossi a segretari generali di seconda classe), nonchè un doveroso riconoscimento per funzionari, che gli esami sostenuti e le persuasive testimonianze offerte nel corso di un lungo servizio avevano rivelato meritevoli.

Il principio della sistemazione in ruolo degli idonei ai pubblici concorsi, cui la nomina non è stata conferita unicamente per mancanza di posti disponibili, è stato accolto da tutta la legislazione degli ultimi anni, come si evince dal trattamento riservato in situazioni analoghe ad altre categorie dello Stato:

a) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; articolo 8 (conferimento di posti disponibili agli idonei) sostituito dall'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, per la facoltà concessa all'Amministrazione di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione delle graduatorie, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa;

b) legge 28 luglio 1961, n. 831: provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati agli studi, degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

c) legge 10 maggio 1964, n. 336: sistemazione nei ruoli del personale sanitario degli ospedali che abbia conseguito l'idoneità in un precedente concorso per titoli ed esami;

d) legge 25 luglio 1966, n. 574: a favore del personale direttivo e insegnante delle

scuole medie, nonchè, mediante concorso riservato, del personale non di ruolo delle scuole elementari;

e) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento;

f) legge 4 agosto 1971, n. 605: sistemazione dei presidi idonei;

g) legge 11 novembre 1971, n. 1040: modificazioni agli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici;

h) legge 6 dicembre 1971, n. 1074: norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante;

i) legge 18 maggio 1973, n. 239: sistemazione degli idonei dei concorsi notarili e molti altri casi analoghi;

l) legge 14 agosto 1974, n. 355: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

m) legge 20 aprile 1976, n. 218: conferimento di posti ad idonei dei concorsi pubblici presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

n) legge 10 maggio 1976, n. 314: immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Se tale principio è stato ritenuto valido per la sistemazione del personale non di ruolo, deve, *a fortiori*, considerarsi valido ai fini della promovibilità di coloro che, già inquadri in ruolo, hanno superato prove particolarmente qualificate.

Per un principio logico e giusto, non si può continuare a trascurare la sistemazione di tanti validi funzionari, i quali, pur essendo stati giudicati idonei, dovrebbero rimanere di fatto bloccati nella loro carriera,

soltanto perchè il numero di posti non era temporaneamente sufficiente e disponibile a seguito anche della disposizione ministeriale sopra richiamata. Un giudizio positivo sulle capacità del funzionario non può perdere ogni sua validità per il fatto che, in un dato momento, e talvolta soltanto per la durata di qualche giorno, o per qualche millesimo di punto derivato più che da perfetta « capacità nella professione » da titoli e da valutazioni di servizio non sempre oggettivamente rilevate, i posti non siano disponibili, mentre lo saranno successivamente.

La constatazione del risultato del concorso del 13 gennaio 1969 pone in risalto come circa 200 candidati siano stati classificati nell'ambito di un solo punto (candidato 297°: punti 17,296; candidato 498°: punti 16,303): ciò verifica e toglie fondamento ad un giudizio meno positivo per gli « idonei », quali soggetti meno preparati.

Nelle norme disciplinanti l'impiego pubblico è stato sancito il principio che l'idoneità conseguita nei concorsi deve produrre i suoi effetti anche dopo il relativo espletamento: per cui, una volta conseguita, dovrebbe essere equiparata a tutti gli effetti a vera e propria promozione.

Bisogna altresì considerare come i vincitori in questione, ossia i candidati che hanno ottenuto un punteggio maggiore, hanno avuto la meritata precedenza per aver raggiunto già da molto tempo la qualifica superiore rispetto a quelli rimasti classificati idonei, per la sommatoria di titoli con il punteggio delle prove di esame, ma non si può negare a questi ultimi la speranza di raggiungere identico risultato a distanza di tempo con il verificarsi di successive vacanze, perchè tale speranza se la sono meritata, sottoponendosi agli stessi cimenti e sacrifici dei colleghi che li hanno preceduti molto spesso per qualche millesimo di punto.

Bisogna per la sistemazione degli idonei ispirarsi ai principi della nostra Carta costituzionale che sancisce l'eguaglianza dei cittadini ed affida allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli, che, limitando appunto tale principio, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Non corrisponde certamente a questo principio l'attuale ordinamento per cui ai segretari comunali, dichiarati legittimamente « idonei » alla qualifica superiore, non viene rimosso l'ostacolo che impedisce il conseguimento della qualifica stessa.

Il disegno di legge che segue, con l'istituzione di un'appendice ad esaurimento al ruolo nazionale, intende far acquisire la promozione in sede a segretario generale di seconda classe, accreditando il punteggio conseguito all'atto del concorso maggiorandolo con i titoli successivamente acquisiti, sia ai segretari comunali rinunciatari sia agli idonei nei concorsi precedentemente menzionati.

Questo provvedimento legislativo offre, inoltre, il vantaggio di non procurare turbativa alle sedi attualmente a concorso (decreto ministeriale 30 luglio 1976), soddisferebbe un pubblico interesse (quello della sistemazione definitiva delle segreterie vacanti, tanto attesa dalle amministrazioni interessate), viene incontro ad una categoria di funzionari benemeriti e favorisce, peraltro, l'allineamento alla volontà del legislatore che, emanando la legge 22 luglio 1975, numero 382, ha inteso creare, mediante l'introduzione del principio della contrattazione collettiva nel rapporto di pubblico impiego, le premesse per la risoluzione rapida ed equa di problemi del genere, trovando netta correlazione con il disposto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, che prevede la collocazione degli idonei nella graduatoria dei concorsi successivi.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I segretari comunali idonei ed i vincitori rinunciari dei concorsi per esami e per titoli a posti della soppressa qualifica di segretario capo di prima classe e segretario generale di seconda classe, espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, conseguono, agli effetti giuridici ed economici, dalla data della pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe, conservando la titolarità della sede; essi sono iscritti in apposita appendice ad esaurimento del ruolo nazionale.